n. 582/14 R.G.

SENTENZA
N° 657
DEP. 23 MAR. 2016
CRON. 644
REP. 1646

oggetto: Impugnazione delle delib. assemblea e del consiglio di amministraz. delle società delle mutue assicuratrici e soc. coop.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, composto dai seguenti Magistrati:

- dott.ssa Anna Maria Marra - Presidente
- dott.ssa Gabriella Zanon - Giudice rel.
- dott. Luca Boccuni - Giudice

sentita la relazione del Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 582/14 R.G.

DA

A , con l'avv.

- ATTORE -

CONTRO

B s.p.a., in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t.

- CONVENUTA CONTUMACE -

OGGETTO: Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BELLEMO ELISABETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5dc7a

CONCLUSIONI

Per l'attore:

come da verbale dell'udienza del 14 gennaio 2015

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A , quale titolare del diritto di usufrutto del 72% delle azioni di B s.p.a. ha convenuto in giudizio la predetta società chiedendo l'annullamento della delibera assembleare del 21 ottobre 2013 che ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società medesima, con nomina di C quale liquidatore

La società convenuta, pur a seguito di regolare notificazione, non si è costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.

La causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni precisate da parte attrice all'udienza del 14 gennaio 2015, concessi i termini per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda attorea è fondata e da accogliere nei termini che si vanno a precisare.

L'attore ha documentato di avere acquistato il diritto di usufrutto per la durata di anni 7 delle azioni di titolarità di B1 , B2 e B3 , ossia complessivamente 216.000 azioni pari al 72% del capitale sociale di B s.p.a. con atto del 1° ottobre 2013 a rogito notaio (v. doc.1).

L'assemblea del 21 ottobre 2013 avente quale ordine del giorno la proposta di scioglimento anticipato ai sensi dell'art.2484 n.6 c.c. e la conseguente messa in liquidazione della società è stata ritenuta validamente costituita, con la presenza dell'intero capitale sociale rappresentato dai soci B1 , B4 , B2 , B3 e B5 ; nonostante il collegio sindacale avesse fatto presente di essere a conoscenza di un atto di

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BELLEMO ELISABETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5dc7a

costituzione del diritto di usufrutto sulle quote e chiesto al presidente dell'assemblea "se il deliberato da assumere non sia in contrasto con i diritti legittimi dell'usufruttuario".

Il presidente richiamava in proposito una mail nella quale aveva evidenziato che "l'atto costitutivo del diritto di usufrutto fosse lesivo delle prerogative dei soci come previsto dall'art.10 del vigente statuto sociale" e l'assemblea, all'unanimità, deliberava di sciogliere anticipatamente e conseguentemente mettere in liquidazione la società, nominando liquidatore C (v. doc.6).

Non vi è dubbio che nella specie la delibera sia stata assunta invalidamente; infatti ai sensi dell'art.2352, primo comma, c.c., "nel caso di pegno o usufrutto di azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario"; nella specie l'atto di cessione prevede espressamente all'art.2 che "Per effetto delle presenti cessioni di usufrutto temporaneo il cessionario avrà i diritti di cui all'art.2352 del Codice Civile, non avendo le parti sottoscritto alcuna convenzione contraria.".

La circostanza che l'art.10 dello statuto della società preveda che "per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle azioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci" non comporta che l'assemblea potesse ritenersi validamente costituita. La previsione statutaria in oggetto non prevede infatti, a dispetto dell'enunciato ("in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione") alcuna specifica conseguenza in ipotesi di violazione e, sulla base dei principi generali, l'atto di cessione in oggetto, in quanto esistente e produttivo di effetti, non poteva essere ignorato, ritenendo a prescindere da esso validamente costituita l'assemblea.

Le spese processuali, liquidate d'ufficio come in dispositivo, seguono la soccombenza della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa proposta da A nei confronti di B s.p.a. in liquidazione,

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BELLEMO ELISABETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5dc7a

Sent. 657/16

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) annulla la delibera adottata dall'assemblea dei soci di B s.p.a. in data 21 ottobre 2013;

2) condanna B s.p.a. in liquidazione a rifondere a A le spese del giudizio, liquidate in euro 927.00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;

Venezia, 28 maggio 2015

Il Presidente

Il Giudice estensore

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
23 MAR. 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BELLEMO ELISABETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5dc7a